

FASCICOLO INFORMATIVO

(mod. 001000002)

“SAN CRISTOFORO”

autocarri, camper (autocase); autobus e filobus; motocarri, macchine operatrici e carrelli; macchine agricole; targhe prova

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E' REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E' SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ISVAP. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

Sia attraverso il sito internet dell'Impresa (www.antonvenetassicurazioni.it), sia presso i punti vendita è possibile ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato. Il preventivo è redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, in forza del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche tecniche e in base alla formula contrattuale scelta dal cliente tra quelle offerte dall'Impresa.

Di norma il preventivo ha una validità di almeno 60 giorni; se però la durata residua della tariffa di riferimento è inferiore a tale termine (60 giorni), la scadenza del preventivo coincide con quella della tariffa di riferimento. In questa ipotesi l'assicurato può richiedere un preventivo anche sulla base della nuova tariffa.

E' pertanto importante prestare attenzione alla data di scadenza riportata su ogni singolo preventivo.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

Art. 1. Informazioni generali

- Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A., società soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Imeri 1, 34123 – Trieste
- Recapito telefonico: +39 040 311822
- Sito Internet: www.antonvenetassicurazioni.it
- Indirizzo di posta elettronica: info@antonvenetassicurazioni.it
- Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 06/08/1991 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.191 del 16/08/1991 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00098.

Art. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Società è pari a euro 11.000.000.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a euro 13.000.000

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a euro 1.000.000.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 221,7 % e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2010.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.antonvenetassicurazioni.it.

B. Informazioni sul Contratto

Art. 3. Coperture assicurative offerte

Le informazioni che seguono hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti del contratto.

Contenuto della Polizza Rca

In generale, con la polizza RCA l'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, salvo le aree aeroportuali (rif. articolo delle condizioni "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione - Responsabilità Civile Auto).

Forme Tariffarie

Formula "**Bonus/Malus**": prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e, ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione.

Formula "**Bonus/Malus con franchigia**": prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri ed il pagamento di una franchigia fissa e di valore assoluto dell'ammontare scelto dal contraente e pattuito tra le parti, dovuta in caso di sinistro provocato in cui il conducente del veicolo assicurato sia corresponsabile o responsabile in via principale. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio e, ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione.

Formula **"Tariffa con maggiorazione del premio per sinistrosità peius"**: prevede un premio fisso con applicazione di una maggiorazione (peius) da applicarsi al premio netto RCA in funzione del numero di sinistri riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

Formula **"Premio fisso"**: prevede un premio fisso anche nel caso di sinistri.

Formula **"Franchigia fissa ed assoluta"**: prevede l'applicazione di una franchigia fissa e di valore assoluto dell'ammontare scelto dal contraente e pattuito tra le parti, dovuta in caso di sinistro provocato in cui il conducente del veicolo assicurato sia corresponsabile o responsabile in via principale.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni

In alcuni casi, specificamente indicati dalle condizioni di polizza, la garanzia non è operante o ridotta rispetto alla prestazione pattuita per:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente responsabile di incidente con danni alle persone sia stato sanzionato, ai sensi dell'art. 189 sesto comma del Codice della Strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

L'importo dell'azione di rivalsa prevista dalle forme di guida di cui sopra è sempre dovuto per intero indipendentemente dall'applicazione di eventuali franchigie previste dalla formula contrattuale.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni **"Esclusioni e rivalsa"** della Sezione Responsabilità Civile Auto.

ATTENZIONE

Le esclusioni evidenziate non sono operative per i veicoli oggetto del presente documento; sono state inserite per una riproduzione fedele e completa del testo delle condizioni di assicurazione di riferimento.

AVVERTENZA - Azione di rivalsa

Nei predetti casi, l'assicuratore - risarcito il terzo danneggiato - ha diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, ossia di agire anche giudizialmente per ottenere dal medesimo il rimborso totale o parziale delle somme pagate.

La garanzia non è inoltre operante per mancato pagamento del premio: in questo caso, infatti, l'Impresa considera il contratto valido ed efficace fino al 15° giorno successivo alla data di scadenza del pagamento; ogni sinistro provocato dopo tale termine è considerato non in copertura. Per questa fattispecie è opportuno consultare l'articolo 1901 del codice civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni **"Esclusioni e rivalsa"** della Sezione Responsabilità Civile Auto.

Estensioni della copertura Rca

Estensioni gratuite

L'assicurazione - solo se espressamente richiamato sul contratto - si intende automaticamente estesa:

- alla responsabilità civile per fatto dei trasportati;
- ai veicoli adibiti a scuola guida;
- ai danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico;
- ai danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo.

Estensioni a pagamento

Se espressamente richiamate in polizza e dietro versamento del sovrappremio definito dalla tariffa, la garanzia RCA si intende estesa anche per le coperture di cui agli articoli delle condizioni di seguito indicati:

- "Responsabilità del proprietario del veicolo per condotta irregolare di altre persone";
- "Limitazione alla rivalsa per guida in stati di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti";
- "Danni ai trasportati su veicoli destinati al trasporto cose".

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni **"Situazioni non comprese nell'assicurazione obbligatoria"** della Sezione Responsabilità Civile Auto.

GARANZIE ACCESSORIE

Incendio

Copre i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 della sezione **"Incendio e Furto"** delle Condizioni di Assicurazione.

Furto

Copre, a seconda della formulazione prescelta dall'Assicurato e della tipologia di veicolo da assicurare, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Sono compresi i danni causati dal ladro o dal rapinatore in occasione del furto o della rapina consumati o tentati.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo 1 della sezione **"Incendio e Furto"** delle Condizioni di Assicurazione.

Garanzia Infortuni

La garanzia copre gli infortuni, derivanti da incidente automobilistico - e cioè ad eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, verificatisi durante la circolazione stradale del veicolo assicurato - che determinano la morte o un'invalidità permanente delle persone assicurate. Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione **"Infortuni"** delle Condizioni di Assicurazione.

Garanzia Tutela Giudiziaria

Copre - con i massimali convenuti ed in relazione ai rischi assicurati - gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

Per maggior dettaglio si rinvia alla sezione "Tutela Giudiziaria" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell'articolo dedicato delle Condizioni di Assicurazione denominato "Esclusioni", cui si rinvia per la relativa consultazione.

AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali

Le coperture sono prestate con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle Condizioni di Assicurazione per il relativo dettaglio.

Di seguito, a titolo esplicativo, un esempio di calcolo.

Scoperto (garanzia furto totale e parziale autoveature):

ammontare del danno € 800

scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100

importo liquidato al netto dello scoperto € 700

AVVERTENZA - Rinnovo del contratto, termini e modalità per l'esercizio della disdetta

Il contratto, avente normale scadenza annuale, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, si intende tacitamente rinnovato per una durata pari ad un ulteriore anno. In caso di disdetta la garanzia cessa alla scadenza del contratto stesso e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma Codice Civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Rinnovo del contratto" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

Art. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Così come disciplinato dalla legge, non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro; egli potrà comunque essere risarcito dall'assicuratore del responsabile del sinistro.

Non risultano inoltre garantiti, in caso di danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario, nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti del conducente e dei soggetti di cui al precedente punto 1, nonché i parenti ed affini entro il terzo grado dei predetti soggetti, se convivano con questi o siano a loro carico.

Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Art. 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio" della Sezione Responsabilità Civile Auto.

Art. 6. Premi

Periodicità del premio

Il premio assicurativo rappresenta il corrispettivo in denaro pagato dal contraente all'assicuratore per ottenere da quest'ultimo, in caso di sinistro, l'impegno di risarcire il danno entro i limiti convenuti.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; i premi successivi vanno pagati alle scadenze previste, dietro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, nella quale sia indicata la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il premio è determinato tenendo in considerazione i parametri di personalizzazione sia oggettiva (caratteristiche del veicolo) sia soggettiva (dati relativi al proprietario) previsti dalla tariffa vigente, ed è comprensivo degli importi delle provvigioni che l'Impresa riconosce ai propri intermediari.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero; è concessa all'assicurato la possibilità di richiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale; in tal caso è prevista l'applicazione di un'addizionale, rispettivamente pari al 3%, 4% e 5%.

Mezzi di pagamento

Il contraente può utilizzare a titolo di versamento dei premi assicurativi i seguenti mezzi di pagamento:

assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1 denaro contante.

AVVERTENZA - Risoluzione anticipata del contratto e restituzione del premio

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, è prevista - con le precisazioni di cui agli articoli di condizioni di polizza sopraindicati - la possibilità di estinguere il contratto ottenendo la restituzione del premio pagato e non fruito.

Per maggior dettaglio si rinvia all'articolo delle condizioni "Vendita e consegna in conto vendita del veicolo"; "Risoluzione del contratto il furto o rapina del veicolo"; "Cessazione di rischio per distruzione o esportazione e demolizione definitiva del veicolo assicurato" della Sezione Responsabilità Civile Auto

Art. 7. Informativa in corso di contratto

Con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza annua del contratto, l'impresa invia all'Assicurato una comunicazione scritta - con allegata attestazione dello stato del rischio - che contiene: le indicazioni per conoscere il premio di rinnovo e le variazioni della classe di merito, le informazioni riguardo alle modalità di esercizio della disdetta.

Art. 8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Consegna annuale dell'attestazione

In occasione di ciascuna scadenza annuale l'Impresa rilascia - con le modalità descritte al precedente punto "Informativa in corso di contratto" - l'attestazione dello stato del rischio, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il Contraente che, alla scadenza del contratto, intenda assicurare il veicolo presso altra Impresa, deve consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio.

Nei casi di cessazione del rischio per vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, mancata riattivazione a seguito sospensione del contratto, mancato rinnovo per inutilizzo del veicolo, l'attestato - valido 5 anni - può essere utilizzato per la stipula di un nuovo contratto a copertura di un altro veicolo della medesima tipologia, intestato al medesimo proprietario.

Assegnazione della classe CU

Per conoscere le regole che disciplinano l'assegnazione della classe di conversione universale, ossia della cosiddetta classe CU, per assicurare un ulteriore veicolo (Legge 40/2007), se il proprietario di veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso (contratto di riferimento) stipula un nuovo contratto, quest'ultimo è assegnato alla classe derivante dall'attestato conseguito sul contratto di riferimento; ciò in presenza dei seguenti requisiti:

- l'ulteriore veicolo, della medesima tipologia di quello già assicurato, è di prima immatricolazione o acquistato usato (voluta);
- il proprietario dei due veicoli - quello nuovo e quello già assicurato - è la stessa persona fisica: non possono accedere a questo istituto ditte, enti, associazioni, società e simili;
- l'attestato di rischio è stato emesso da non più di 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo contratto.

Usufruisce di questo istituto anche il familiare convivente - condizione da provare mediante consegna dello stato di famiglia - con il proprietario del veicolo già assicurato.

Se il veicolo originario era assicurato presso l'Impresa, l'assegnazione del nuovo contratto alla classe derivante dall'attestato della polizza di riferimento è estesa anche ai casi di:

- veicolo in conto vendita ma non venduto / ritrovato dopo il furto, se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe maturata

Relativamente ai meccanismi generali di assegnazione della classe CU si rimanda all'articolo 8 delle condizioni di polizza "Formule Tariffarie" della Sezione - Responsabilità Civile Auto.

AVVERTENZA - Classe di merito di conversione universale (CU)

La classe di merito di conversione universale (CU) è il metro di comparazione tra le offerte assicurative relative ai contratti R.C. Auto e garantisce nel tempo la continuità della storia assicurativa di ciascun veicolo.

Art. 9. Recesso

Adeguamento del premio

L'Impresa può rinnovare il contratto con condizioni di premio diverse rispetto a quelle convenute per l'anno precedente. Le indicazioni del nuovo premio sono disponibili presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto entro i termini di legge. In questo caso possono verificarsi due possibilità:

- a) rinnovo del contratto con aumento del premio (esclusa la variazione per modifica classe di merito)
se il contraente comunica di non accettare le nuove condizioni di premio oppure, senza alcuna comunicazione non paga il nuovo premio, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza; in questo caso l'Impresa mantiene operante la polizza fino alla data di decorrenza del nuovo contratto e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza;
- b) rinnovo del contratto senza aumento del premio (esclusa la variazione per modifica classe di merito)

Il tacito rinnovo del contratto può essere evitato con invio di disdetta - formulata da una delle parti - con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza; in questo caso non si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni di mora previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

Aumento superiore all'inflazione

Nel caso in cui la variazione tariffaria sia superiore al tasso programmato di inflazione, l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della polizza mediante comunicazione scritta da inoltrarsi all'Impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano oppure telefax; in questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza di 15 giorni di mora previsto dell'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 11. Regime fiscale

Per il trattamento fiscale applicato ai premi delle garanzie presenti sul contratto, si rinvia al prospetto di liquidazione fiscale riportato sul preventivo e sullo stampato di polizza.

L'aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).

Le seguenti garanzie, eventualmente associate alle coperture Corpi Veicoli Terrestri, sono tassate come segue:

Tutela giudiziaria aliquota pari al 12,5%;

Infurtuni aliquota pari al 2,5%.

AVVERTENZA

In seguito all'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6 maggio 2011) le province a statuto ordinario possono deliberare una variazione sull'imposta dell'assicurazione R.C.Auto nella misura massima del 3,5% in aumento o in diminuzione rispetto a quella attualmente prevista del 12,5% del premio;

- sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it) è possibile consultare l'elenco delle province che hanno modificato la suddetta aliquota;
- per i preventivi con decorrenza polizza successiva all'entrata in vigore delle nuove aliquote potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo ed il premio richiesto dall'impresa al momento della stipula del contratto.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

Art. 12. Procedura per il risarcimento del danno

AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di avvenimento dello stesso compilando l'apposito modulo di constatazione amichevole di incidente (modello CAI), nel quale vanno indicati tutti gli elementi utili, ed in particolare: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe degli autoveicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei medesimi veicoli.

Il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in un sinistro all'assicuratore del veicolo del responsabile o al proprio assicuratore, avvalendosi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli 148, 149 e 150 del decreto legislativo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Si ricorda che il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di **due anni**.

Art. 13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni deve essere avanzata all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

Art. 14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Per contratti stipulati in formule tariffarie che prevedano variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, l'Assicurato ha facoltà di evitare la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto disdettato.

Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto), l'Assicurato deve rivolgersi presso l'Agenzia o Subagenzia di amministrazione del contratto per tramite della quale viene fatta richiesta alla Consap per conoscere l'ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.

Seguendo le modalità indicate da Consap, l'Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo direttamente all'ente in questione, che rilascia un'attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all'Agenzia o Subagenzia che amministra il contratto.
A riscatto avvenuto, l'Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto.

Art. 15. Accesso agli atti dell'Impresa

L'Impresa è tenuta a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento, o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta o ancora nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data se si tratta di danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
- c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro.

Nel caso in cui l'impresa, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all'Impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.

Art. 16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Antonveneta Assicurazioni – Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano – Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169292 – Indirizzo e.mail: info@allianz.it.**

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, **Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/08/2011



ANTONVENETA ASSICURAZIONI

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento:

diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e auto propagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Legge: si intende il Codice delle Assicurazioni Private, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in S.O. n. 163 della Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, per la parte concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Regolamento: il Regolamento di esecuzione della predetta Legge (decreto legislativo 7 settembre 2005, nonché eventuali precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti).

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tariffa: la tariffa dell'impresa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Edizione dicembre 2010

Sezione Responsabilità Civile Auto

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria. Pertanto s'impegna a pagare, nei limiti concordati, le somme dovute per il risarcimento dei danni (interessi e spese compresi) involontariamente provocati a terzi dalla circolazione, in aree pubbliche e private, del veicolo assicurato.

Art. 2. Situazioni non comprese nell'assicurazione obbligatoria

I massimali di garanzia previsti in polizza sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti garanzie, che si intendono valide ed operanti solo se espressamente richiamate sul contratto:

A - Veicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore e l'allievo conducente anche quando è alla guida.

B - Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico

L'impresa assicura la responsabilità del Conducente, del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

C - Carico e scarico su veicoli destinati al trasporto di cose e ad uso promiscuo

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e -se persona diversa - del Committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto cose (autocarri) le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

D - Responsabilità civile trasportati

L'impresa copre la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente causati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo stesso, e non compresi nelle coperture previste dall'assicurazione obbligatoria. La presente garanzia si intende valida ed operante solo ed esclusivamente per autoveicoli.

Art. 3. Esclusioni e Rivalsa

La garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che, in caso di sinistro, abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- se il conducente responsabile di incidente con danni alle persone sia stato sanzionato, ai sensi dell'art. 189 sesto comma del Codice della Strada, per non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- assicurazione della responsabilità civile per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Art. 4. Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca,



dell'Ungheria, dei Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro, della Moldavia e della Bielorussia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'impresa procederà ai risarcimenti secondo la legge vigente nei paesi in cui si verifica il sinistro.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma, Codice Civile, l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve restituirla immediatamente all'impresa.

In caso contrario l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ESTENSIONE DI GARANZIA

(Art.5, Art.6, Art. 7: condizioni valide solo se espressamente richiamate sul contratto)

Art. 5. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario, dell'Assicurato e del Conducente di veicoli destinati al trasporto di cose per i danni subiti dai terzi trasportati quando gli stessi non siano addetti all'uso o al trasporto delle cose, come disposto dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada.

Sul contratto deve essere richiamata la clausola "I".

Art. 6. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e - se persona diversa - del Contraente per i seguenti casi e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285).

Qualora il Proprietario o l'Assicurato fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa).

Sul contratto deve essere richiamata la clausola "O".

Art. 7. Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa), rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e - se persona diversa - del Contraente per i seguenti casi e a condizione che il veicolo non sia condotto personalmente dagli stessi:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Quanto sopra vale anche nel caso in cui il danno sia stato causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, dagli altri parenti o da affini del Proprietario/Assicurato con lui stabilmente conviventi, purché maggiorenni, nonché da addetti ai servizi domestici.

Qualora il Proprietario o l'Assicurato fossero a conoscenza delle suddette circostanze, l'impresa conserva il diritto di rivalsa nei termini dell'art. 3 (Esclusioni e Rivalsa).

Inoltre, limitatamente al caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 180 e 187 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285, l'impresa, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, limita il proprio diritto di rivalsa ai 10% del sinistro liquidato, fino ad un massimo indicato in polizza. L'importo di cui sopra (10% del sinistro liquidato fino ad un massimo come indicato in polizza) va ad aggiungersi a quello eventualmente dovuto dall'intestatario della polizza a titolo di rimborso franchigia, quando questa sia espressamente prevista dalla formula contrattuale prescelta.

Sul contratto deve essere richiamata la clausola "OS".

Art. 8. Formule tariffarie

(Ai fini della presente assicurazione si intende valida ed operante solo la formula tariffaria espressamente richiamata nel contratto).

Franchigia fissa ed assoluta

(Valida per autovetture e, solo per contratti già in portafoglio, autobus, autocarri, autocase, motocarri. Sul contratto va richiamata la clausola "E")

- 1) La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di un importo pari a quello indicato in polizza.
- 2) Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.
- 3) L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Bonus/Malus autocarri

(Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, autotreni autoarticolati, mezzi d'opera, targhe prova autoveicoli in genere, targhe prova macchine operatrici e agricole. Sul contratto va richiamata la clausola "BA")

- 1) Questa formula tariffaria prevede che il premio venga aumentato ad ogni sinistro causato o, al contrario, venga diminuito in assenza di sinistri. La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale; a ogni classe corrisponde un coefficiente premio come indicato nella Tabella 1:

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del premio
0	0,850
1	0,880
2	0,920
3	0,960
4	1,000
5	1,100
6	1,250
7	1,450
8	1,750
9	2,100
10	2,500
11	3,000

Tabella 1

- 2) La classe di merito di primo ingresso viene determinata secondo i criteri che seguono:

A. VEICOLO IMMATRICOLATO PER LA PRIMA VOLTA

- classe 5, se l'immatricolazione è avvenuta da non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà;
- classe 11, se l'immatricolazione è avvenuta da oltre un mese, o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di immatricolazione antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo all'immatricolazione; tale integrazione consente di assegnare il contratto alla classe di ingresso 5. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

B. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DOPO VOLTURA AL P.R.A.

- classe 5, se la voltura è avvenuta da non oltre un mese e il Contraente esibisce la carta di circolazione e il certificato di proprietà o l'appendice di cessione del contratto;
- classe 11, se la voltura è avvenuta da oltre un mese o in caso di mancata esibizione della predetta documentazione.

In caso di voltura antecedente di oltre un mese rispetto alla decorrenza del contratto la documentazione deve essere integrata da una dichiarazione di non circolazione nel periodo successivo alla voltura stessa; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe di ingresso 5. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe di massima penalizzazione.

C. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PRESSO ALTRA COMPAGNIA

La classe d'ingresso viene determinata considerando i dati relativi alla pregressa sinistrosità, contenuti nell'attestazione dello stato del rischio, come da schema che segue:

Classe CU di assegnazione	Classe di inserimento in B/M Antonveneta				
	1 sinistro ultimi 3 anni (*)	2 o + sinistri ultimi 4 anni (*)	indenne ultimi 5 anni (*)	indenne ultimi 4 anni (*)	altri casi
1	5	9	0	1	2
2	6	9	0	1	2
3	6	9	0	1	2
4	6	9	0	1	2
5	7	10	0	1	2
6	7	10	0	1	2
7	7	10	0	1	2
8	7	10	0	1	2
9	8	10	0	2	3

10	8	10	1	2	3
11	8	10	1	3	3
12	9	10	2	3	4
13	9	10	3	4	4
14	9	10	5	5	5
15	9	10	6	6	6
16	9	10	7	7	7
17	10	11	7	7	8
18	10	11	7	7	9

NB: nel numero di anni e nel conteggio sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva

D. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON ANTONVENETA CON FORMULA PREMIO FISSO (con pejus o con franchigia)

Per i veicoli già assicurati con Antonveneta (formula premio fisso con pejus o a franchigia) le regole di passaggio a quest'ultima sono regolamentate dal seguente meccanismo di inserimento:

Sinistrosità progressa	Classe di assegnazione
1 sinistro nell'ultimo anno	5
2 sinistri nell'ultimo anno	7
3 o più sinistri nell'ultimo anno	8
altri casi	4

E. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO PRIVO DI ATTESTAZIONE

Il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista. Tale penalizzazione è soggetta a revisione qualora il Contraente sia in grado di consegnare l'attestazione entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto; in questa ipotesi, l'eventuale differenza di premio a credito del Contraente sarà rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

La disposizione di cui sopra non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno, presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione.

F. VEICOLO CON ATTESTAZIONE RIFERITA A CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI TRE MESI

Il contratto viene assegnato alla massima penalizzazione prevista, salvo contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo; in questa ipotesi:

- se la stipula avviene entro un anno dalla scadenza del precedente contratto, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;
- se la stipula avviene dopo un anno dalla data di scadenza del precedente contratto, si applica la classe 5.

G. VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON POLIZZA DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di ingresso 5, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione di cui alla lettera F del presente articolo.

H. VEICOLO IN PRECEDENZA ASSICURATO ALL'ESTERO

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 5, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

I. VEICOLO CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il contratto è assegnato alla classe 5. In caso di appendice di cessione scaduta da più di tre mesi rispetto alla decorrenza del contratto, la documentazione deve essere integrata da dichiarazione del Contraente di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del documento; la predetta integrazione consente di assegnare il contratto alla classe 5. Senza questa dichiarazione il contratto è assegnato alla massima penalizzazione prevista.

3) Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione della sinistrosità i seguenti periodi di copertura effettiva

- primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri
0	0	4	5	7
1	0	4	6	8
2	1	5	7	9

3	2	6	7	10
4	3	6	8	11
5	4	7	9	11
6	5	8	10	11
7	6	9	11	11
8	7	10	11	11
9	8	11	11	11
10	9	11	11	11
11	10	11	11	11

Tabella 2

- 4) L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
- 5) Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
- 6) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive, con i conseguenti conguagli del premio.
- 7) La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.
- 8) In caso di sostituzione del contratto, è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 9) Il cambio del veicolo assicurato con un altro dà luogo alla sostituzione del contratto perché venga ceduta la proprietà del primo o in caso di consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto o demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, se acquistato nuovo od usato, della classe di merito maturata, perché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Impresa entro 6 mesi dalla data di risoluzione del contratto per il furto o la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.
- 10) Nel caso di stipula di nuovo contratto a copertura di:
 - veicolo ritrovato successivamente al furto dello stesso, dopo che il proprietario si sia già avvalso della facoltà di beneficiare su altro nuovo contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto;
 - veicolo consegnato in conto vendita, ma non alienato.
 - la nuova polizza è assegnata alla classe di merito 5.

Bonus/Malus con franchigia autocarri

(Valida per autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, auto-treni autoarticolati, mezzi d'opera. Sul contratto va richiamata la clausola "B/MF")

Questa formula tariffaria prevede:

- ad ogni sinistro causato, l'aumento del premio e il pagamento di una franchigia assoluta, il cui ammontare è precisato in polizza;
- in assenza di sinistri, la diminuzione del premio.

La sua struttura si articola in "classi" di durata annuale, a cui corrisponde un coefficiente di premio.

La franchigia è sempre assoluta e si applica a fronte di ogni classe di merito; l'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia stessa.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le condizioni di cui al presente articolo relative alla formula "Bonus/ Malus autocarri".

Maggiorazione del premio per sinistrosità Pejus

(Valida per motocarri trasporto cose, autocase. Sul contratto va richiamata la clausola "G")

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità "Pejus".
- 2) Per l'applicazione della predetta maggiorazione si considerano, ai fini dell'osservazione della sinistrosità, i seguenti periodi di copertura effettiva:
 - primo periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
 - periodi successivi: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

- 3) I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone, per i quali l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- 4) Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso si applicherà una maggiorazione del premio, sulla base dei criteri di seguito specificati, se dall'attestazione essa risulti dovuta.

Situazione da attestato	Maggiorazione Pejus
2 sinistri ultimi 2 anni	15%
3 o +sinistri ultimi 2 anni	25%
Altri casi	non prevista

NB: nel numero di anni e nel conteggio sinistri vanno compresi anche l'anno in corso e i sinistri posti a riserva

- 5) Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- 6) Nel caso che il contratto stipulato con l'impresa si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.
- 7) In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dall'impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 8) Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
 - veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
- Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione del 25%.
- 9) L'Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
- 10) Nel caso in cui venga riaperto un sinistro già eliminato come senza seguito, che se fosse stato appostato a riserva avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
- 11) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione, ove fosse stata rilasciata. sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione.
- 12) La azione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona del Proprietario assicurato (o il locatario, nel caso dei contratti di leasing). Il cambio del veicolo assicurato con un altro rende possibile la sostituzione del contratto, perché venga ceduta la proprietà del primo, o in caso di consegna in conto vendita, in ogni altro caso di cambio del veicolo si stipula un nuovo contratto.
- 13) La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri provocati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua del contratto, sia nel caso di contratto rinnovato, sia nel caso di contratto disdetto.

Premio Fisso

(Valida per autobus, macchine operatrici carrelli e macchine agricole. Sul contratto va richiamata la clausola "PF")

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

Art. 9. Vendita e consegna in conto vendita del veicolo

La vendita del veicolo o la sua consegna in conto vendita determinano, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

- Sostituzione con altro veicolo

Il venditore può chiedere che la polizza stipulata a copertura del veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso:

- è necessaria la restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - relativi al veicolo venduto o consegnato in conto vendita,
- se ciò comporta una variazione del premio, si procede al conguaglio.

b) Cessione del contratto

Se la vendita comporta la cessione del contratto di assicurazione, il contraente deve comunicarlo immediatamente all'Impresa, la quale, previa restituzione dei documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - prende atto della cessione mediante emissione di appendice, rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.

Qualora la tariffa relativa al cessionario comporti un aumento di premio si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo

La polizza si risolve con restituzione del premio netto, escluse imposte ed SSN, corrisposto e non usufruito dal giorno in cui vengono consegnati i documenti assicurativi - il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde - e copia dell'atto di vendita, o altro documento a comprova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

La restituzione del premio opera anche nel caso di vendita, o documentata consegna in conto vendita del veicolo successiva alla sospensione del contratto; ciò, a partire dalla data di effetto della sospensione, compresa - se pagata - anche l'integrazione del premio richiesta al momento della sospensione.

In tutti i casi l'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 10. Sospensione e riattivazione delle garanzie in corso di contratto

a) Sospensione

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. In tal caso la sospensione decorre dal giorno di ricevimento dei predetti documenti.

La sospensione avviene tramite emissione di apposita appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

Per i contratti stipulati nella forma Bonus/Malus o che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi, l'impresa non procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia, a far data dalla richiesta all'impresa della cessazione del rischio. L'impresa non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

b) Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene a richiesta del Contraente per lo stesso o altro veicolo - invariato il Proprietario assicurato - purché del medesimo tipo e prevede:

- l'emissione di nuovi documenti contrattuali;
- la proroga della scadenza annua per un periodo pari alla sospensione, eccetto il caso in cui quest'ultima abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Al momento della riattivazione il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- dell'applicazione della tariffa vigente alla data dell'ultima sospensione;
- del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dall'Impresa.

Art. 11. Risoluzione del contratto per il furto o rapina del veicolo

Il Contraente deve comunicare all'Impresa il furto o la rapina del veicolo, fornendo copia della relativa denuncia presentata all'Autorità competente. La polizza si risolve con restituzione del premio RCA netto, escluse imposte ed SSN, corrisposto e non usufruito dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

Art. 12. Cessazione di rischio per distruzione o esportazione e demolizione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di:

- a) distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- b) demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'impresa, fornendo copia del certificato di demolizione rilasciato esclusivamente da centri di raccolta autorizzati o concessionari o succursali delle case costruttrici. Il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in proporzione al periodo non goduto. L'impresa non restituisce la maggiorazione di premio richiesta per i contratti di durata inferiore all'anno.

Art. 13. Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa consegna al contraente, nei modi e termini previsti dalla legge, una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato di rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri verificatisi devono intendersi i sinistri pagati o posti a riserva; in quest'ultimo caso suddividendoli in sinistri riservati a persone e sinistri riservati a cose;
- la firma dell'assicuratore.

L'impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali:

- vendita/consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione/esportazione definitiva del veicolo;
- cessata circolazione.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati.

L'attestazione vale 12 mesi - 18 se integrata da dichiarazione di non circolazione del veicolo da assicurare - a decorrere dalla data di scadenza del relativo contratto e deve essere consegnata al nuovo assicuratore all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale l'attestazione si riferisce.

MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

Casi di conservazione della classe di merito acquisita dall'assicurato:

1. Vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato
 - 1.1. mediante sostituzione del contratto originario, se vi è richiesta di rendere valido il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita per altro veicolo di proprietà dell'assicurato; la sostituzione è possibile perché il nuovo veicolo sia della medesima tipologia di quello venduto o consegnato in conto vendita. Il veicolo consegnato in conto vendita, ma non venduto (se l'assicurato abbia già usufruito su altro contratto della classe maturata), può essere assicurato con un nuovo contratto, assegnato alla classe di ingresso prevista dalla Tariffa RCA in vigore.
 - 1.2. A condizione che:
 - a fronte del veicolo venduto o in conto vendita sia consegnato l'attestato di rischio;
 - esista la documentazione a comprova della vendita/consegna in conto vendita, la classe di merito indicata sull'attestazione e relativa al veicolo venduto/consegnato in conto vendita può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato, mediante la stipula di un nuovo contratto, perché ciò avvenga entro 12 mesi dalla scadenza della polizza originaria.
2. Cessazione dalla circolazione del veicolo assicurato a condizione che:
 - a fronte del veicolo non più circolante sia consegnato l'attestato di rischio;
 - esista la documentazione a comprova della cessata circolazione, la classe di merito indicata sull'attestazione e relativa al veicolo non più circolante può essere mantenuta per altro e diverso veicolo di proprietà dell'assicurato, mediante la stipula di un nuovo contratto, perché ciò avvenga entro 12 mesi dalla scadenza della polizza originaria.

3. Vendita parziale del veicolo
il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo a conservare la classe di merito maturata.
4. Demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo
per queste fattispecie l'assicurato può scegliere una delle seguenti soluzioni:
 - sostituire il contratto originario per altro veicolo di sua proprietà così come previsto nel caso di vendita o di consegna in conto vendita;
 - stipulare con l'impresa un nuovo contratto per altro veicolo di sua proprietà entro 12 mesi dalla data di risoluzione della polizza per la demolizione o la distruzione o l'esportazione definitiva del veicolo.
5. Furto del veicolo
se il nuovo contratto viene stipulato entro 12 mesi dalla data del furto stesso. All'atto della stipula del nuovo contratto va consegnata copia della denuncia di furto e l'attestazione relativa al veicolo rubato.
Il veicolo rubato e successivamente ritrovato (se l'assicurato ha già usufruito su altro contratto della classe di merito maturata sulla polizza risolta per furto) può essere assicurato con un nuovo contratto assegnato alla classe d'ingresso prevista dalla Tariffa RCA in vigore.
Il diritto al mantenimento della classe di merito, può essere esercitato anche dal coniuge dell'assicurato, se quest'ultimo non si sia avvalso di tale facoltà, purché dimostri che il veicolo venduto, o consegnato in conto vendita, o rubato, o demolito, o distrutto, o esportato, ricadeva nella comunione dei beni; ciò mediante un nuovo contratto da stipulare entro gli stessi termini previsti per l'assicurato.
Se la formula tariffaria originaria non è più disponibile, il nuovo contratto, fermo il riconoscimento dei benefici maturati, deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Art. 14. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo di constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi di tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi degli artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Art. 15. Gestione delle vertenze

L'impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o i tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penali.

Art. 16. Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa, che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso il punto vendita cui è assegnato il contratto, il quale è autorizzato a rilasciare (il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore).

Art. 17. Adeguamento del premio

Al momento del rinnovo del contratto l'impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio.

Le indicazioni riguardo al nuovo premio sono messe a disposizione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni di premio entro il quindicesimo giorno dopo la scadenza, il contratto si intende risolto di diritto alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna comunicazione e non proceda al pagamento del nuovo premio nel termine di cui al comma precedente, il contratto sarà risolto di diritto.

Al fine di consentire al Contraente di stipulare un contratto con altra Compagnia, l'impresa manterrà operanti le garanzie prestate sino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 18. Rinnovo del contratto

A condizione che sia stato pagato il premio, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2006 al 31/12/2007) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2006 al 31/12/2006) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2007).

Salvo quanto previsto dall'**articolo 17 "Adeguamento del premio"** delle Condizioni di Assicurazione, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la polizza è tacitamente rinnovata per una durata pari ad un ulteriore anno (12 mesi continuativi).

La polizza emessa in sostituzione per il periodo residuo di altra di durata annuale non si considera mai inferiore all'anno, pertanto, alla sua scadenza, si applica quanto previsto dal presente articolo al comma precedente.

Art. 19. Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diversa, dell'Assicurato.

Art. 20. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento di rischio

Ferme le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 21. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione Tutela Giudiziaria

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, con il limite massimo di Euro 150.000,00, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia, ovvero:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese peritali ed arbitrali;
- le spese di giustizia nel processo penale e civile;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dall'Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda solo ed esclusivamente i sinistri che coinvolgono il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente autorizzato o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- controversie relative a danni cagionati, dal proprietario o dal conducente autorizzato, ai trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- difesa penale del Proprietario, conducente autorizzato e trasportati, per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite sia almeno di Euro 250,00;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza dell'uso dello stesso;
- istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in conseguenza dell'uso del veicolo.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione, per gli altri casi.

Art. 2. Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto" e dall'art. 3 - "Esclusioni" della sezione "Incendio e Furto", la garanzia non opera nel caso di:

- veicolo indicato in polizza non coperto da assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile da circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 189 del Nuovo Codice della Strada (omissione di soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore di responsabilità civile automobilistica (assicurazione obbligatoria) del veicolo indicato in polizza.

Rimangono altresì esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie di diritto amministrativo fiscale e tributario.

Art. 3. Coesistenza con assicurazione di R.C.

La garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza.

Gestione del sinistro

L'Assicurato, dopo aver denunciato all'Impresa il sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

L'Impresa, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all'Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione dei sinistri o comunque in ogni altro caso di conflitto di interessi, è facoltà delle parti, demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 19 che precede.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

L'Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Anche nel caso citato di conflitto di interessi o nel caso si instauri su questo un procedimento giudiziario, l'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo all'Impresa.

Il diritto si estende alla scelta del perito. Di tali diritti l'Impresa avvisa l'Assicurato.

Art. 4. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Tutela Giudiziaria" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle norme generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

Sezione Incendio e Furto

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

La prestazione delle varie garanzie deve risultare espressamente dai documenti assicurativi, restando escluse quelle che non vi siano indicate.

L'Impresa si impegna a prestare le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio, ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro, per:

- a) Incendio a valore intero - Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio anche se prodotti dall'impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido.

Sono altresì indennizzabili limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, roulotte e autocase:

- i sinistri verificatisi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali, nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'Assicurato, in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di Euro 160.000,00;

- b) Furto a valore intero - In caso di furto e/o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Sono incluse le normali dotazioni (optionals), tali intendendosi quelle fornite e installate dalla casa costruttrice, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, purché comprese nel "valore veicolo" dichiarato in polizza.

Sono, altresì, indennizzabili gli accessori ad installazione fissa, che vanno espressamente descritti in polizza con il loro valore, qualora sia stata sottoscritta l'estensione della garanzia agli "accessori compresi" e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

Per accessori si intendono quelli non direttamente forniti dal costruttore e, in ogni caso, gli apparecchi radio, i televisori, i lettori di compact disc, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni e altre apparecchiature del genere.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo - con l'eccezione degli accessori di cui al comma precedente - durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

- c) Furto a valore intero senza scoperto - Per le sole autovetture e ove sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto b) in quanto applicabile senza che sia considerato scoperto alcuno.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di vandalismo.

- d) Furto a primo rischio assoluto - Per le sole autovetture nella forma "accessori esclusi" vale quanto previsto al punto b) in quanto applicabile e, con gli scoperti previsti dal contratto, è indennizzabile:

- in caso di furto parziale, il 30% del valore del veicolo, entro comunque il limite del capitale assicurato, fino alla concorrenza massima di Euro 1.600,00 senza applicazione di degrado d'uso e senza tener conto della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. La parte del danno eccedente il 30% verrà liquidata a valore intero e cioè tenendo conto del degrado d'uso e della regola proporzionale;
- in caso di furto totale, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, entro il limite del capitale assicurato.

Art. 2. Estensione territoriale

Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e per gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e della Repubblica di Cipro.

L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata dall'Impresa, con l'emissione della Carta Verde.

Art. 3. Esclusioni

Non sono comunque indennizzabili i sinistri verificatisi:

- in conseguenza di dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- quando la vettura indicata in polizza non sia utilizzata secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- in occasione di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- in occasione di tumulti, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli relativi agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- a seguito di partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive (compresi i rallies) ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- in conseguenza di rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
- sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'Assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati.

Art. 4. Denuncia di sinistro ed adempimenti

Denunciato il sinistro, entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 Codice Civile, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Nel caso di incendio o furto totale o parziale o rapina subito dal veicolo identificato in contratto, nonché di danneggiamenti del veicolo stesso subiti in seguito a tumulti, sommosse, manifestazioni turbolente o violente di piazza, ecc., la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia, da parte dell'Assicurato, all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio e, nell'ipotesi di furto totale, avvenuto all'estero, alla reiterazione di detta denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia stessa, attestata conforme all'originale dall'ufficio cui è stata presentata, deve essere consegnata all'Impresa. Inoltre, sempre in caso di sinistro, l'Impresa potrà richiedere all'Assicurato, ai fini della corresponsione dell'indennizzo, a spese dello stesso, i seguenti documenti:

- copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dalle Autorità di P.G., in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti o sommosse, incendio su aree pubbliche o private;
- certificato cronologico del P.R.A. (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo);
- dichiarazione di perduto possesso del veicolo rubato (in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo).

L'Impresa si riserva sempre la facoltà di acquistare quanto residua del veicolo assicurato dopo il sinistro, nonché in subordine, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria. In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di sue parti l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa.

Se ciò si verifici dopo la definizione, questi è tenuto a restituire l'indennizzo corrisposto e, se il veicolo venga ritrovato danneggiato, l'Impresa provvederà contestualmente al rimborso del danno risarcibile. A suo discrezionale giudizio, l'Impresa potrà rinunciare alla restituzione dell'indennizzo corrisposto e quindi chiedere il trasferimento della proprietà del veicolo ritrovato a favore proprio o di persona da essa designata, con il diritto di ottenere dall'Assicurato l'atto di vendita autentificato, oppure procura notarile irrevocabile a vendere. Ogni comunicazione relativa al presente articolo deve essere fatta con lettera raccomandata.

Art. 5. Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di perdita totale, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro.

Si considera perdita totale un danno superiore al 75% del valore del veicolo.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo e i fuori strada.

L'ammontare del danno, così determinato, non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, in caso di perdita totale, il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie ed optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.

Qualora Quattroruote non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori ed optional avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tener conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti.

In caso di danno parziale non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti del veicolo tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico, per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Art. 6. Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'Assicurato gli eventuali scoperti previsti in polizza.

Art. 7. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente, perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni.

Art. 8. Adeguamento del premio e del valore assicurato

L'Impresa si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato a quello di mercato e, quindi, a modificare il relativo premio.

La presente condizione si intende operante solo ed esclusivamente se richiamata in polizza.

Art. 9. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Incendio e Furto" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto" e dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22), in quanto applicabili.

Sezione Infortuni

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

Ai fini della presente Sezione sono indennizzabili i soli infortuni derivanti da incidente automobilistico e cioè quegli eventi dovuti a causa fortuita, violenta, ed esterna, verificatisi durante la circolazione stradale del veicolo assicurato (per esempio: scontro, ribaltamento, urto contro ostacoli fissi, ecc.), che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente e/o provochino il ricovero ospedaliero e/o un intervento chirurgico di una o più persone assicurate.

Salvo in caso di specifica designazione nominativa, sono assicurati il guidatore e/o tutti i passeggeri dell'autoveicolo, chiunque essi siano, purché di età superiore agli anni 16 ed inferiore agli anni 70. Al di fuori di tali limiti di età, le indennità garantite per il caso di morte e di invalidità permanente saranno ridotte della metà.

Art. 2. Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza delle sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo indicato in polizza non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- trasporto di persone, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; se il veicolo trasportava - al momento dell'incidente - più persone di quelle previste dal contratto e/o dalla carta di circolazione, l'assicurazione è valida, ma le indennità sono proporzionalmente ridotte;
- sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati, nonché nel caso di sinistri conseguenti ad imprese temerarie;
- infortuni verificatisi a seguito di partecipazione da parte dell'Assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali;
- infortunio verificatosi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari cui l'Assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse cui l'Assicurato abbia consapevolmente partecipato;
- infortunio verificatosi in conseguenza di agenti atmosferici, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- infortunio causato anche indirettamente da rischio atomico (trasformazione del nucleo dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Art. 3. Criteri di indennizzabilità

L'Impresa corrisponde le indennità, purché le conseguenze dell'infortunio siano indipendenti da condizioni psicofisiche preesistenti o sopravvenute. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della presente sezione.

Art. 4. Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete per l'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 5. Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida ai beneficiari designati solo la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione l'Impresa liquida detta somma agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Art. 6. Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida l'indennità secondo le percentuali e disposizioni seguenti: per la perdita totale dell'arto superiore: ds. 70 per cento, sn. 60 per cento; per la perdita della mano o dell'avambraccio: ds. 60 per cento, sn. 50 per cento; per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio: 60 per cento; per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio: 50 per cento; per la perdita di un piede: 40 per cento; per la perdita di un pollice: ds. 18 per cento, sn. 16 per cento; per la perdita dell'indice: ds. 14 per cento, sn. 12 per cento; per la perdita del mignolo: ds. 12 per cento, sn. 10 per cento; per la perdita del medio o dell'anulare: ds. 8 per cento, sn. 6 per cento; per la perdita di un alluce: 5 per cento; per la perdita di un altro dito del piede: 3 per cento; per la sordità completa di un orecchio: 10 per cento; per la sordità completa di ambedue gli orecchi: 40 per cento; per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio: 25 per cento; per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi: 100 per cento.

Le percentuali indicate per l'arto destro debbono intendersi riferite al sinistro nel caso di soggetti mancini.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, quella per la perdita funzionale o anatomica di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del dito stesso.

Nei casi di invalidità permanente non specificati dal presente articolo, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali su elencate, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado d'invalidità preesistente.

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, qualsiasi controversia sull'entità delle lesioni e/o sul grado di invalidità permanente da liquidare, potrà essere decisa - previo accordo scritto tra le parti - da un Collegio Medico. Ciascuna delle parti designerà il

proprio perito medico e i periti così nominati, a loro volta, procederanno alla nomina di un terzo. Se i periti non si sono accordati sulla nomina del terzo, la scelta è demandata, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. Il Collegio Medico così formato risiede nel comune, sede di istituto universitario di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti - ciascuna delle quali si accolla gli onorari e le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo - come espressione della loro stessa volontà.

Art. 7. Guida di motocicli o di ciclomotori: franchigia assoluta per il caso di "Invalidità permanente"

Nel caso in cui il veicolo identificato in polizza sia un ciclomotore o un motociclo, viene pattuita una franchigia assoluta del 3 per cento relativamente al caso di "invalidità permanente".

Pertanto, a parziale deroga dell'art. 6 della presente sezione, è stabilito che non viene corrisposta alcuna indennità per "invalidità permanente" quando questa, valutata in base alle percentuali e alle altre disposizioni di cui all'art. 6, sia di grado inferiore o pari al 3 per cento del totale.

Se l'invalidità permanente dovesse essere di grado superiore al 3 per cento della totale, l'indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente detta percentuale.

Art. 8. Rimborso delle spese per intervento chirurgico

L'Impresa rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato in conseguenza di infortuni, per interventi chirurgici, sino alla concorrenza massima degli importi indicati in polizza.

Art. 9. Termine per la richiesta di rimborso - decadenza

Sia la documentazione giustificativa inerente al rimborso delle spese chirurgiche (notula del chirurgo che ha effettuato l'intervento, dell'eventuale aiuto ed assistenti, spese per anestesia, esami radiografici e diagnostici, trasfusioni di sangue, spese di sala operatoria), che la documentazione della durata della degenza ospedaliera, dovranno essere inoltrate all'Impresa assicuratrice entro e non oltre 60 giorni da quello in cui è terminata la cura medica, pena la decadenza dal diritto al rimborso e/o alla liquidazione.

Art. 10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Infortuni" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle norme della medesima sezione Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dall'articolo 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

Sezione Ritiro Patente

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa provvede a corrispondere la pattuita indennità giornaliera (con un massimo di 180 o di 360 giorni per annualità assicurativa secondo quanto indicato in polizza) nel caso che all'Assicurato, intendendosi come tale il guidatore del veicolo, sia temporaneamente ritirata (sospesa) la patente di guida a seguito di incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo precisato in polizza e dal quale siano derivate la morte e/o lesioni ad una o più persone, a condizione che l'Assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso e non venga imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso.

Art. 2. Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e non ottemperanza agli obblighi in essa prescritti;
- patente definitivamente revocata;
- il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge per il rischio R.C.A. al momento del verificarsi dell'evento;
- provvedimento di ritiro e/o di sospensione conseguente ad attività illecite o a fatti dolosi del Conducente;
- Conducente sottoposto ad indagini per il reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- provvedimento di ritiro e/o di sospensione conseguente ad incidente occorso a seguito di partecipazione a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Art. 3. Recesso dal contratto per modifiche delle norme di legge

L'Impresa si riserva la facoltà, nel caso di modifiche alle norme di legge concernenti la sospensione delle patenti, di recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, rimborserà all'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4. Denuncia del sinistro

Denunciato il sinistro, entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 Codice Civile, l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Ogni comunicazione relativa al presente articolo deve essere fatta con lettera raccomandata.

Alla denuncia debbono essere allegati, oltre ai documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, anche copia del relativo ricorso inoltrato all'Autorità competente.

Art. 5. Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento, così come indicato all'articolo 1 della presente sezione, verrà effettuato alla fine del periodo di sospensione o di ritiro, previa esibizione del provvedimento dell'Autorità competente di reiezione del relativo ricorso presentato.

Qualora l'Assicurato sia un Ente pubblico, una Società o un'Impresa individuale, l'indennità fissa verrà corrisposta a quest'ultima.

Art. 6. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, la presente sezione "Ritiro Patente" è regolamentata dal Codice Civile, dalle altre leggi vigenti in materia, dall'art. 3 - "Esclusioni e rivalsa" della sezione "Responsabilità Civile Auto", dalle condizioni generali della medesima sezione "Responsabilità Civile Auto" (articoli dal 16 al 22) e dagli articoli 2 e 3 della sezione "Incendio e Furto", in quanto applicabili.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/12/2010